

OPUSCOLO

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

SENTENZA  
N. 6 /2016  
CONTRIBUTO  
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott.ssa **Marina Marchetti**  
Dott. **Maurizio Boselli**  
Dott. **Giuseppe Bersani**  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

R.G. N. 6/2016  
Cron. N. 78/2016  
Rep. C.N. 7/2016  
  
Oggetto  
Fallimento

s e n t e n z a

dichiarativa di fallimento di MORPHO Srl con sede legale in Piacenza

Il Tribunale

OMISSIS

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 e 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

dichiara

il fallimento della società MORPHO Srl con sede legale in Piacenza via Emilia Pavese 107;

nomina

Giudice Delegato per la procedura la dott. Maurizio Boselli;

**nomina**

Curatore il dott. Giorgio Visconti – commercialista di Piacenza;

**ordina**

alla fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

**ordina**

al Curatore di procedere con sollecitudine ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventario dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il Curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi

**fissa**

per il giorno **25 maggio 2016** ad ore 11.00, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza di verifica per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata**

**avvisa**

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria; né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

**segnala**

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina deve comunicare al Registro imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

**manda**

alla cancelleria per gli adempimenti di cui che all'art. 17 legge fallimentare.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza.

Piacenza, 28 gennaio 2016

Il Giudice est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
AUFILHI DOTT. Vincenzo

